



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLE COPERTURE DELLA POLIZZA COLLETTIVA
N.100070000089 CARTA PLATINO**

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Carta Platino tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva n°100070000089.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione

POLIZZA il documento che prova l'assicurazione

CONTRAENTE il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione

ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

BENEFICIARIO il soggetto designato dall'Assicurato ad incassare l'indennità prevista in caso di morte dell'Assicurato stesso

IMPRESA/SOCIETA' Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società

RISCHIO la possibilità che si verifichi il sinistro

SINISTRO il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

INDENNIZZO la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro

INFORTUNIO è considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio assicurato.

MALATTIA ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione

Come specificato nell'allegato 3 Condizioni di Assicurazione delle Coperture della Polizza Collettiva 100070000089, la presente Polizza Collettiva è stata stipulata per conto degli Assicurati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1891 del Codice Civile, ai fini di assicurare i seguenti rischi :

Sezione 1 - Garanzia Danni da collisione

Sezione 2 - Garanzia Ritardo viaggia/Perdita della coincidenza

Sezione 3 - Garanzia Ritardo/Perdita del bagaglio

Sezione 4 - Garanzia Protezione acquisti

Sezione 5 - Garanzia Annullamento viaggio

Sezione 6 - Garanzia Infortuni di viaggio

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche per i titolari della Carta Platino distribuite dalle Banche del gruppo Intesa San Paolo che ne abbiano fatto richiesta con specifico modulo debitamente compilato e sottoscritto. Il Contraente intestatario della polizza si impegna a pagare il premio anche per conto delle altre Banche del Gruppo.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte emesse dal 01/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i premi di assicurazione siano regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva.

Per tutte le carte emesse prima del 01/02/2016 la copertura assicurativa verrà prestata da Intesa Sanpaolo Assicura a decorrere dal 01/02/2016.

La compagnia anche dopo il recesso si impegna a mantenere la copertura fino alla scadenza annua contrattuale della carta.

Art. 6 - Premio di Assicurazione.

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Art. 7 - Circostanze del Rischio

a) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione o sulla quantificazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1983 e 1894 del Codice Civile).

b) Aggravamento del rischio

la Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice civile).

Art. 8 - Periodo per effettuare la Denuncia.

Nel caso in cui un Sinistro verificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato soltanto successivamente alla sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non oltre 24 mesi dal verificarsi dell'evento assicurato.

L'Assicurato è altresì a conoscenza che ogni diritto nei confronti della Società in relazione al rimborso o possibile indennizzo in caso di sinistro si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 9 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente

La presente polizza è regolata dalle leggi italiane. Per ogni controversia relativa alla presente polizza è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE

GARANZIA 1. DANNI DA COLLISIONE

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

Sezione 1. Dichiarazioni

Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA PLATINO, a condizione che le rispettive spese siano state addebitate sul conto CARTA PLATINO.

Sezione 2. Garanzie

1.Indennizzi

A condizione che abbia pagato il noleggio del veicolo con la propria carta per un periodo complessivo non superiore a 31 giorni, il titolare beneficerà della copertura assicurativa in caso di danni materiali subiti dal veicolo noleggiato o in caso di furto dello stesso.

In caso di danni materiali al veicolo noleggiato ovvero di furto dello stesso, indipendentemente dal fatto che vi siano terzi identificati, responsabili o meno, l'assicurazione copre i costi sostenuti per riparare il veicolo o ripristinarne le condizioni originarie entro i seguenti limiti:

- l'importo della franchigia prevista nel contratto di noleggio quando l'Assicurato rifiuti l'assicurazione del noleggiatore, laddove il noleggiatore garantisca la copertura dei danni ai veicoli ai sensi di un altro contratto per una somma superiore a tale franchigia, ovvero
- l'importo della franchigia non rimborsabile prevista nel contratto di noleggio quando l'Assicurato accetti l'assicurazione della società di noleggio, laddove la società di noleggio garantisca la copertura dei danni ai veicoli per un importo eccedente tale franchigia in virtù di un'altra polizza.

La presente copertura è prestata al titolare senza alcuna formalità nonché alle persone che viaggiano con il titolare e sono alla guida del veicolo noleggiato, a condizione che i loro nomi siano stati preventivamente riportati sul contratto di noleggio.

Per usufruire della copertura assicurativa, il titolare deve:

- soddisfare i criteri di guida previsti dalla società di noleggio, dalle leggi vigenti o dalla giurisdizione locale;



- guidare il veicolo noleggiato in conformità delle clausole del contratto di noleggio stipulato con la società di noleggio;
- noleggiare il veicolo presso una società di noleggio professionale, ovvero mediante contratto di noleggio regolarmente redatto;
- il(i) nome(i) del(dei) conducente(i) dovrà(nno) essere riportato(i) in maniera leggibile sul contratto di noleggio.

L'indennità per sinistro sarà comunque limitata a € 10.000,00 per sinistro.

La Società assicuratrice interverrà entro i limiti di tale importo previa detrazione di una franchigia di € 75 per sinistro.

Qualora il costo della riparazione o della sostituzione sia superiore a € 75,00 sarà rimborsato l'intero importo fino a un massimo di € 10.000,00.

2. Condizioni

Per beneficiare automaticamente della copertura il titolare deve:

- comunicare il numero della sua carta, debitamente registrato per iscritto o in forma elettronica con indicazione della data da parte della società di noleggio;
- Per beneficiare automaticamente della copertura, il titolare deve: pagare il costo di noleggio dell'auto con la sua CARTA PLATINO

Cessazione della copertura

La copertura cessa nel momento in cui il titolare restituisce il veicolo preso a noleggio, le chiavi e il libretto di circolazione al termine del periodo di noleggio, che non dovrà superare i 31 giorni.

3. Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione soltanto:

- i danni causati da guerra civile, atti del nemico, insurrezione, rivoluzione, confisca e rimozione dei veicoli da parte delle autorità di polizia, ovvero successivi alla requisizione dei veicoli;
- i danni causati dall'usura del veicolo, da un difetto di fabbrica, nonché qualsiasi danno intenzionale;
- le spese non attinenti alla riparazione o alla sostituzione del veicolo (ad eccezione dei costi di rimozione, che dovranno essere comprovati da fattura).

È escluso il noleggio dei seguenti veicoli:

- AC Cobra, Acura, ARO, Aston Martin, Audax, AUDI (serie S4, S6, A8, S8), Bentley, Auto Berkeley, BMW (M3, 535i, 540i, M5, serie 7 e 8), Brik1in, Bugatti, Cadillac, Caterham, Chevrolet corvette, Chrysler (Viper, Stealth), Coste, Daimler, De Lorean, De Tomaso, Donkervoort, Eagle, Excalibur, Ferrari, Geo, Gillet, Ginetta, GMC, Graham Paige, GTM, Holden HONDA NSX, Hudson, Hummer, Imola, Infiniti, Intermecanica, International Harvester, Isdera, Jaguar, Jeep, Jensen, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Maserati, Mac Laren, Mercedes Benz (classi E, S, SL), Mikrus, Mopar, Morgan, Mega, Packard, Pierce Arrow, Porsche, Renault Spider, autovetture Riley, Rolls Royce, Stallion, Studebaker, Tucker, TVR, Venturi, Volvo (modelli 570 e S90), Wiesmann, veicoli utilitari Chevrolet, Kit Car (elenco al 01.01.1998);
- tutte le marche e i modelli di limousine;
- veicoli rari da collezione con oltre 20 anni di età che siano fuori produzione da più di 10 anni;
- veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate (peso totale consentito a vuoto);
- veicoli di volume superiore a 8 m3 (metri cubi) (a veicolo carico);
- veicoli noleggiati per un periodo di oltre 31 giorni consecutivi, indipendentemente dalla data in cui si verifica il sinistro;
- veicoli ricreativi: veicoli fuoristrada o con 4 ruote motrici, veicoli a 2 e 3 ruote, camper e rimorchi;
- il noleggio contemporaneo di più veicoli;
- il noleggio regolare di veicoli utilitari da utilizzare per consegne, commissioni, traslochi.

Sezione 3. Condizioni generali

1. Procedure in caso di sinistro

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.



In caso di furto verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia **entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro.**

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

GARANZIA 2. RITARDO VIAGGIO /PERDITA DELLA COINCIDENZA

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

Sezione 1 Dichiarazioni

1. Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA PLATINO a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati pagati con CARTA PLATINO.

2. Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

Sezione 2 Garanzie

1. Indennizzi

Il titolare usufruisce di una copertura massima di € 200,00 per acquisti di prima necessità, effettuati con CARTA PLATINO, relativi a pasti, generi di conforto e per spese. Qualora il ritardo del viaggio o della coincidenza superi le 4 ore a causa di:

1. ritardo o cancellazione del viaggio prenotato e confermato;
2. mancata ammissione ad un viaggio prenotato e confermato a seguito di un "eccesso di prenotazione" (overbooking) in corso o annunciata prima dell'inizio;
3. perdita della coincidenza a causa del ritardo del mezzo di trasporto su cui viaggia il titolare;
4. perdita del volo a causa del ritardo (superiore a 1 ora) del mezzo di trasporto pubblico, il cui costo sia stato pagato tramite CARTA PLATINO.

2. Condizioni e delimitazioni

1. Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.
2. La massima somma indennizzabile è l'importo totale per ciascun ritardo indipendentemente dal numero di persone che viaggiano.
3. In generale si fa riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.
4. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora un mezzo di trasporto alternativo equivalente sia stato reso disponibile entro 4 ore dall'ora di partenza programmata o entro 4 ore dall'orario di arrivo di un effettivo volo di coincidenza.
5. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento qualora gli assicurati non si presentino per il check-in in base all'itinerario fornito, salvo qualora ciò sia dovuto a scioperi.
6. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto a uno sciopero o a un'azione sindacale in corso o annunciata prima dell'inizio del viaggio.
7. Non è ammessa alcuna richiesta di risarcimento se il ritardo è dovuto alla sospensione dal servizio della nave o del veicolo, predisposta da qualsiasi autorità civile e di cui sia stato dato avviso prima dell'inizio del viaggio.
8. Se il titolare non ha potuto utilizzare la carta per le spese di prima necessità, è ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

Sezione 3 Condizioni generali

1. Cessazione della copertura per il singolo Assicurato

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cessa immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;



- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dalla Società, l'Assicurato può richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

2. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Gli indennizzi sono corrisposti direttamente al beneficiario, nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

3. Procedure in caso di sinistro

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

GARANZIA 3. RITARDO O PERDITA DEL BAGAGLIO

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

Sezione 1 :Dichiarazioni

1. Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA PLATINO a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati pagati con CARTA PLATINO.

2. Copertura di tutti i tipi di mezzi di trasporto marittimo, terrestre o aereo che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri.

Sezione 2 . Garanzie

1.Indennizzi

Il titolare usufruisce di una copertura massima di € 450,00 per spese d'emergenza, effettuate con CARTA PLATINO, relative ad acquisti di vestiario e accessori di toeletta sostitutivi nel caso in cui il bagaglio, presentato al check-in in custodia della compagnia di trasporto con cui il titolare sta viaggiando, non sia recapitato entro 4 ore dall'arrivo a destinazione del titolare.

Nel caso in cui non rientri in possesso del bagaglio entro 48 ore, il titolare avrà ulteriormente diritto al rimborso di un importo massimo di € 1.000,00 a fronte dei costi summenzionati.

2. Condizioni e delimitazioni

1. Il sinistro deve essere denunciato entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il ritardo.

2. La massima somma indennizzabile è l'importo totale per ciascun ritardo indipendentemente dal numero di persone che viaggiano.

3. In generale si fa riferimento alla ABC WORLD AIRWAYS GUIDE per quanto riguarda gli orari del vettore programmati e confermati sul biglietto di viaggio, ovvero a qualsiasi organizzazione analoga nel settore dei trasporti marittimi o terrestri.

4. Il titolare e gli altri assicurati che eventualmente lo accompagnano devono avere adottato ogni misura ragionevole per recuperare il bagaglio.

5. La compagnia di trasporto interessata deve essere immediatamente informata in merito ad un eventuale presunto ritardo del bagaglio.

6. La confisca del bagaglio da parte delle autorità doganali o di qualsiasi autorità statale non può costituire il presupposto di una richiesta di risarcimento.

7. Le richieste di risarcimento per l'acquisto di vestiario e accessori di toeletta saranno prese in considerazione soltanto se tali acquisti sono effettuati, preferibilmente per mezzo della carta, entro 4 giorni dalla data dell'effettivo arrivo a destinazione.



8. La garanzia assicurativa cessa nel momento in cui il titolare raggiunge la destinazione finale indicata sul biglietto di viaggio.

9. Se il titolare non ha potuto utilizzare la carta per le spese di prima necessità, è ritenuto valido lo scontrino fiscale come prova degli acquisti effettuati.

Sezione 3 . Condizioni Generali

1. Cessazione della copertura per singolo assicurato

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cessa immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore in volontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dalla Società, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

2. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno in cui si è verificato l'evento assicurato.

3. Denuncia di un sinistro – Obblighi dell'assicurato

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

GARANZIA 4. PROTEZIONE ACQUISTI

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 . Garanzie

Sezione 3 : Condizioni generali

Sezione 1. Dichiarazioni

Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA PLATINO, a condizione che le rispettive spese siano state pagate con CARTA PLATINO.

La garanzia, protezione acquisti; ha come beneficiario i titolari della CARTA PLATINO.

Sezione 2 . Garanzie

1. Indennizzi

- A condizione che il titolare abbia effettuato i propri acquisti con la sua CARTA PLATINO, la Società assicuratrice rimborserà il prezzo di acquisto della merce rubata oppure, in caso di danno accidentale alla merce, i costi di riparazione della merce danneggiata inclusi i costi di trasporto del riparatore o il prezzo di acquisto della merce se non è possibile ripararla o se i costi di riparazione superano il prezzo di acquisto.
- Merce assicurata: tutta la merce acquistata, interamente o in parte, con CARTA PLATINO, ad eccezione di: animali vivi, piante, denaro contante, travellers' cheque, biglietti di trasporto, titoli o strumenti non negoziabili, gioielli o gemme, viveri o bevande.
- Merce che dà diritto all'assicurazione: merce acquistata per un valore almeno pari a € 100,00.
- Decorrenza della garanzia: data di acquisto o di consegna.
- Periodo di validità della copertura: 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
- Massimale: € 2.200,00 per sinistro fino a un massimo di € 6.600,00 per anno/titolare.
- Delimitazione: se soltanto una parte del prezzo di acquisto è stata pagata con CARTA PLATINO, l'indennizzo sarà proporzionale al prezzo totale.



2. Esclusioni

Non danno luogo a indennizzo le richieste di risarcimento relative a :

- **Danni causati intenzionalmente dall'Assicurato o da uno dei suoi familiari (coniuge, discendente o ascendenti)**
- **Collocazione impropria o scomparsa**
- **Danni superficiali o deterioramento**
- **Danni causati dall'usura o dal graduale deterioramento dovuto a erosione, corrosione, umidità o all'azione del calore o del freddo**
- **Danni dovuti a difetti di fabbrica**
- **Danni dovuti all'inosservanza delle istruzioni o raccomandazioni del produttore o del distributore per quanto riguarda l'utilizzo della merce assicurata**
- **Danni causati da reazioni o radiazioni nucleari**
- **Danni causati da guerra, guerra civile, insurrezione, ribellione, rivoluzione o terrorismo**
- **Danni subiti dalla merce assicurata durante il trasporto effettuato dal venditore**
- **Danni causati ai tessuti o al materiale da operazioni di pulizia o modifica**

Sezione 3 . Condizioni Generali

Denuncia di sinistro – obblighi dell'assicurato

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia **entro le 48 ore** successive al verificarsi del Sinistro.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

L'Assicurato deve fornire all'assicuratore i seguenti documenti:

- Prova del danno.
- Originale della denuncia presentata all'autorità competente.
- Originale della fattura di acquisto o della ricevuta.
- Ricevuta che dimostri che il pagamento è stato effettuato con Carta Platino.
- Copia dell'estratto conto bancario su cui figuri l'addebito dell'importo di acquisto.
- In caso di danno accidentale, il preventivo di riparazione originale o la fattura di riparazione originale, oppure una dichiarazione del venditore che indichi la natura del danno e attesti l'impossibilità di effettuare la riparazione.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia. L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

GARANZIA 5. ANNULLAMENTO VIAGGIO

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 : Definizioni

Sezione 3 : Copertura

Sezione 4 : Esclusioni

Sezione 5 : Cessazione della copertura per il singolo Assicurato

Sezione 6 : Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Sezione 7 : Procedure in caso di sinistro

Sezione 1. Dichiarazioni

Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA PLATINO a condizione che il costo del soggiorno in una località di villeggiatura a ll' estero siano stati pagati con CARTA PLATINO.

Sezione 2. Definizioni

DATA DI PARTENZA: a) data di partenza del viaggio indicata nel contratto di viaggio;

b) data di inizio del soggiorno in una località di villeggiatura, indicata nel contratto di viaggio.

DATA DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO: Data di prenotazione dei servizi da parte di un operatore e/o un intermediario professionista.

CONVIVENTE: La persona che vive da lungo tempo con l'Assicurato allo stesso domicilio, in qualità di coniuge o meno.



MALATTIA: Problema di salute, certificato da un medico riconosciuto tale da rendere il viaggio prenotato non effettuabile per motivi medici.

INFORTUNIO: Lesione corporale causata da un infortunio determinato da cause non controllabili dall'Assicurato, certificata da un medico riconosciuto e tale da rendere il viaggio prenotato non effettuabile per motivi medici.

DANNI SOSTANZIALI AGLI IMMOBILI : Danni eccezionali e accidentali agli immobili di proprietà dell'Assicurato, determinati da cause non controllabili dall' Assicurato tali da non consentire di effettuare il viaggio prenotato.

Sezione 3. Copertura

Somma assicurata

L'importo totale pagato per un viaggio e/o luogo di soggiorno, con un massimo di € 5.000,00

Copertura:

1. Malattia grave, infortunio, morte del titolare, del coniuge o convivente, dei figli.
- 2 .Morte di ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, cognati, cognate, figliastri, figliastre, suoceri.
- 3 .Danni sostanziali che richiedano assolutamente la presenza del titolare e derivanti da furto, incendio o pericoli naturali a danno:

- dell'abitazione principale e secondaria dell'Assicurato;
- dell'ufficio dell'Assicurato, quando il titolare sia il direttore o eserciti la libera professione.

Indennizzo liquidato dall'assicuratore in caso di annullamento precedente la data di partenza: 100% dell' indennità per annullamento dovuta in base al contratto di viaggio.

Condizioni

La presente polizza prevede un rimborso entro i limiti della suddetta somma assicurata a fronte di:

1. caparre già versate (se non recuperabili) e qualsiasi importo che l'Assicurato sia tenuto a pagare per legge in caso di annullamento del viaggio, oppure
2. una quota proporzionale di spese pagate o sostenute e non recuperabili o utilizzabili per via della riduzione della durata del viaggio, oltre a spese aggiuntive di trasporto e alloggio necessariamente sostenute per qualsiasi causa tranne che per:
 - a) Regolamento o legge statale di restrizione valutaria;
 - b) Disoccupazione (che non sia per motivi di esubero);
 - c) Riluttanza a viaggiare o a proseguire la vacanza;
 - d) Posizione finanziaria di qualsiasi Assicurato;
 - e) Mancato adempimento, da parte del tour operator o di qualsiasi fornitore di servizi di trasporto o alloggio, delle condizioni previste nella prenotazione della vacanza;
 - f) Mancato rilascio di visti.

In relazione alle circostanze summenzionate, la copertura si intende estesa al ritardo accumulato nell' itinerario prenotato in anticipo a causa di scioperi, azioni sindacali, condizioni meteorologiche avverse, difetto o guasto meccanico o sovrapprenotazione (overbooking) che interessino l'aeromobile, la nave o altro mezzo di trasporto passeggeri, a condizione che il ritardo sia di almeno 24 ore.

Sezione 4. Esclusioni

- **Atto di autolesionismo commesso da una persona in possesso o non in possesso delle sue facoltà.**
- **Abuso di alcool, assunzione di farmaci non sotto controllo medico.**
- **Stato di ebbrezza di un Assicurato, a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame diretto (lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente).**
- **Guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato o altre usurpazioni di potere.**
- **Radiazioni ionizzanti o contaminazioni radioattive derivanti da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi residuo nucleare o dalla combustione di sostanze nucleari.**
- **Proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi impianto o reattore nucleare o di altro complesso nucleare o relativo componente.**
- **Lesione corporale causata da infortunio o malattia il cui trattamento medico sia iniziato prima della prenotazione del viaggio.**
- **Epilessia, diabete, sviluppo di malattie congenite.**
- **Malattia cronica o pregressa dell'Assicurato, a meno che nessuna cura medica o paramedica sia stata necessaria durante il mese che ha preceduto la data di prenotazione del viaggio e nel caso in cui il medico curante ritenga che non vi siano controindicazioni per effettuare il viaggio.**
- **Infortuni o disturbi conseguenti a:**



- pratica dell'alpinismo su sentieri non segnati, caccia grossa, speleologia, pesca subacquea, sport da combattimento;
- partecipazione a gare di qualunque tipo, prove o gare di velocità;
- pratica di sport esercitati professionalmente o che comportino remunerazione, nonché allenamenti correlati.
- Disturbi psicologici, psicosomatici, mentali e nervosi, a meno che non richiedano un periodo di ricovero ininterrotto di almeno una settimana.
- Problemi legati alla gravidanza, salvo qualora il contratto di assicurazione sia stato stipulato dalla persona assicurata entro i primi tre mesi di gestazione. Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa il parto e le operazioni ad esso connesse, come pure le interruzioni volontarie della gravidanza .
- Insolvenza del titolare.
- Ritardo dovuto alle condizioni del traffico e ad altri in convenienti.
- Difetto e cattive condizioni dell'autovettura privata con cui si prevede di effettuare il viaggio.
- Costi amministrativi, costi per visti e altri costi analoghi.

Sezione 5. Cessazione della copertura per il singolo assicurato

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- nella data di risoluzione del presente contratto;
- nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;
- allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato, tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dalla Società, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso Sinistro.

Sezione 6. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. La quietanza rilasciata dalla(e) persona(e) a cui è versato l'indennizzo libererà completamente l'assicuratore dal pagare ogni altra somma. Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno dell'infortunio.

Sezione 7. Denuncia di un sinistro – Obblighi dell'assicurato

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

L'Assicurato si impegna a sottoporsi, su richiesta dell'assicuratore, ad una visita medica il cui costo sarà a carico dell'assicuratore.

In caso di morte, l'Impresa ha la facoltà di subordinare il pagamento dell'indennizzo ad un esame autoptico, il cui costo sarà a suo carico.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

GARANZIA 6. INFORTUNI DI VIAGGIO

Sezione 1 : Dichiarazioni

Sezione 2 : Definizioni

Sezione 3 : Descrizione dei rischi

Sezione 4 : Indennità per il caso di morte da infortunio

Sezione 5 : Indennità per il caso invalidità da infortunio

Sezione 6 : Ricerca e rimpatrio della salma



Sezione 7 : Massimo risarcimento per titolare
Sezione 8 : Esposizione ad eventi atmosferici e scomparsa
Sezione 9 : Pirateria, aggressioni e terrorismo
Sezione 10 : Esclusioni
Sezione 11 : Esclusione generale
Sezione 12 : Cessazione della copertura per il singolo Assicurato
Sezione 13 : Liquidazione degli indennizzi e beneficiario
Sezione 14 : Procedure in caso di sinistro

Sezione 1. Dichiarazioni

1. Sono assicurabili ai sensi della presente polizza tutti i titolari di CARTA PLATINO a condizione che il costo del biglietto di viaggio all'estero ed il costo del soggiorno in una località di villeggiatura all'estero siano stati pagati con CARTA PLATINO.
2. Prospetto indennizzi
 - 1 . a) Indennità per il caso di morte da infortunio: € 250.000,00;
b) Indennità per il caso di invalidità da infortunio: € 250.000,00.
 2. Ricerca e/o rimpatrio della salma massima somma risarcibile: € 30.000,00 per Assicurato.
 - 3 .Massimale aggregato per Assicurato: € 280.000,00 incluso un importo massimo di € 30.000,00 per Assicurato per la ricerca e/o il rimpatrio della salma.
 3. I gruppi organizzati sono coperti fino a un massimo di € 5.000.000,00 per qualsiasi singolo infortunio.
 4. La Garanzia "Infortuni di viaggio" sarà operante in relazione alla percentuale del costo del viaggio pagata tramite CARTA CORPORATE, come segue:
 - pagamento tramite CARTA PLATINO meno del 50% del costo del viaggio: la garanzia "Infortuni di di viaggio" non è operante;
 - pagamento tramite CARTA PLATINO dal 50% al 75% del costo del viaggio: la garanzia "Infortuni di viaggio" sarà operante nella medesima percentuale del costo del viaggio pagato tramite la carta;
 - pagamento tramite CARTA PLATINO dal 75% al 100% del costo del viaggio: la garanzia. "Infortuni di viaggio" sarà operante al 100%.

Sezione 2. Definizioni

Per **LESIONE**, nel testo della presente polizza, si intende una lesione fisica causata da un infortunio, subito dall'Assicurato nel periodo di validità della presente polizza, il quale provochi, direttamente e indipendentemente da ogni altra causa, un danno coperto dalla polizza, a condizione che tale lesione fisica sia riportata nelle circostanze e secondo le modalità descritte nella sezione "Descrizione dei rischi".

Per **PROSPETTO INDENNIZZI**, nel testo della presente polizza, si intende l'articolo 2, sezione 1, "Dichiarazioni".

Per **MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO** si intendono tutti i tipi di mezzi di trasporto che effettuino regolare servizio di linea sotto licenza di trasporto pubblico di passeggeri. Voli charter e servizi navetta sono considerati trasporto pubblico se i relativi aeromobili sono stati noleggiati da un'agenzia viaggi o da un tour operator.

Sono esclusi dall'assicurazione: aeromobili noleggiati da un Assicurato per scopi privati o di lavoro ad eccezione dei titolari di un brevetto di volo professionale che noleggiino un velivolo da utilizzare durante il periodo coperto dall'estensione "soggiorno". Gli autobus rientrano nell'assicurazione se noleggiati da un'agenzia viaggi o da un tour operator.

Per **GRUPPO ORGANIZZATO** si intende un gruppo di persone che viaggiano insieme e il cui viaggio è stato organizzato da un singolo componente del gruppo interessato a tutelarne gli interessi.

Sezione 3. Descrizione dei rischi

A. Trasporto

Gli indennizzi specificati nella presente polizza saranno liquidati qualora, nel periodo di validità della polizza, un Assicurato subisca un danno derivante, direttamente e indipendentemente da ogni altra causa, da una lesione fisica accidentale riportata durante un viaggio di sola andata/di ritorno o di andata e ritorno tra il luogo di partenza e la destinazione (entrambi specificati sul biglietto dell'Assicurato) nella data di acquisto del biglietto o dopo tale data, tuttavia a condizione che detta lesione sia riportata nelle circostanze specificate ai successivi punti 1, 2 o 3.

1. L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava, in qualità di passeggero e non di pilota o membro dell'equipaggio, ovvero mentre saliva, scendeva o veniva investito da un mezzo di trasporto pubblico terrestre, marittimo, fluviale o aereo, come definito nella sezione 2 a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato pagato con CARTA PLATINO.



2. L'Assicurato ha riportato o la lesione mentre viaggiava in qualità di passeggero su un mezzo di trasporto pubblico, come definito nella sezione 2, o su un taxi, oppure mentre viaggiava in qualità di conducente o passeggero di un'autovettura privata ma soltanto

a) nel caso in cui l'Assicurato fosse diretto ad un aeroporto o ad un luogo di imbarco allo scopo di salire su un aeromobile, su una nave o su un treno su cui è prestata la copertura assicurativa, oppure:

b) nel caso in cui l'Assicurato stesse tornando direttamente da un aeroporto o da un luogo di imbarco dopo essere sceso dall'aeromobile, dalla nave o dal treno.

3. L'Assicurato ha riportato la lesione mentre viaggiava in qualità di passeggero o conducente di un'autovettura a noleggio, come definita nella sezione 2 a condizione che il costo del biglietto di viaggio sia stato pagato con CARTA PLATINO.

B. Soggiorno all'estero

L'assicurazione decorre dalla data di partenza per un viaggio all'estero per il quale sia stato acquistato il biglietto o sia stata noleggiata l'autovettura ed è prestata fino al momento del rientro dell'Assicurato nel paese di emissione della CARTA PLATINO, per una permanenza all'estero di durata massima pari a 60 giorni.

Durante un soggiorno all'estero coperto dalla polizza, la copertura contro gli infortuni è operante 24 ore al giorno.

Sezione 4. Indennità per il caso di morte da infortunio

Indennità per il caso di morte da infortunio qualora la lesione determini la morte dell'Assicurato entro un anno dalla data dell'infortunio, l'assicuratore liquiderà l'indennità prevista per il caso di morte da infortunio e specificata al punto 2 "Prospetto indennizzi" nella sezione 1.

Sezione 5. Indennità per il caso di invalidità da infortunio

Laddove la lesione non determini la morte dell'Assicurato ma abbia per conseguenza una qualsiasi delle seguenti menomazioni entro un anno dalla data dell'infortunio, l'assicuratore liquiderà l'importo corrispondente allo specifico danno, entro i limiti dell'indennità per invalidità da infortunio indicata al punto 2, Prospetto indennizzi - sezione 1. Se l'infortunio ha per conseguenza più danni, sarà liquidato soltanto l'importo corrispondente al danno più grave.

Danno

Indennizzo

Perdita di entrambe le mani
Perdita di entrambi i piedi
Perdita totale della vista da entrambi gli occhi

Perdita di una mano e di un piede
Perdita di una mano e della vista da un occhio
Perdita di un piede e della vista da un occhio

indennità per il caso di invalidità da infortunio

Danno

Indennizzo

Perdita di una mano
Perdita di un piede
Perdita totale della vista da un occhio

50% dell'indennità prevista per invalidità da infortunio

Per **PERDITA** si intende, con riferimento alla mano o al piede, la totale perdita anatomica o funzionale della mano o del piede all'altezza o al di sopra del polso o della caviglia e, con riferimento all'occhio, la perdita totale e irreversibile della vista nell'occhio interessato. In caso di infortunio subito da una persona disabile, l'Assicurato avrà diritto a un indennizzo per l'eventuale aumento del grado di invalidità.

Sezione 6. Ricerca e rimpatrio della salma

I costi di ricerca e salvataggio di un Assicurato a seguito di un incidente saranno a carico degli assicuratori.

Tali costi si intendono riferiti ai mezzi utilizzati dai soccorritori per trasportare l'Assicurato dal luogo di partenza fino al più vicino ospedale. Laddove l'infortunio indennizzabile abbia per conseguenza la morte, gli assicuratori garantiscono il rimborso dei costi di rimpatrio della salma. In tutti i casi il rimpatrio dovrà essere effettuato nel modo più economico e la Società rimborserà unicamente i costi normali e legittimi.

L'indennità liquidata dalla Società a fronte di questa Copertura non sarà mai superiore a: € 30.000,00 per Assicurato quando è prestata la copertura di cui al punto 2 - "Prospetto indennizzi" - sezione 1.

Sezione 7. Massimo risarcimento per titolare

In nessun caso la compresenza di due o più carte o di due o più certificati di assicurazione contro gli infortuni di viaggio Master Card comporterà per la Società un'esposizione eccedente gli importi indicati nel prospetto



indennizzi per qualsiasi singolo danno subito dal singolo assicurato a seguito di un infortunio coperto dalla presente polizza o da polizze di assicurazione contro gli infortuni di viaggio ovunque emesse.

Il limite di indennizzo che la Società sarà tenuto a liquidare per tutti i danni subiti da un Assicurato in conseguenza di un singolo infortunio corrisponde al massimale aggregato di cui all'art. 3 della sezione 1 "Dichiarazioni". Il massimale di esposizione in caso di morte dei figli non eccederà mai l'importo previsto dalle leggi e normative in vigore al momento dell'accettazione.

L'importo liquidabile a titolo di "indennità per il caso di morte da infortunio" - sezione 4 e l'importo liquidabile a titolo di "indennità per il caso di invalidità da infortunio" sezione 5 della presente polizza non sono cumulabili.

Sezione 8. Esposizione ad eventi atmosferici e scomparsa

Nel caso in cui, a causa di un incidente coperto dalla presente polizza, un Assicurato sia inevitabilmente esposto ad eventi atmosferici e, in conseguenza di tale esposizione, subisca un danno altrimenti risarcibile ai sensi del presente contratto, detto danno si riterrà coperto a termini di polizza. Nel caso in cui l'Assicurato scompaia e il suo corpo non sia ritrovato entro l'anno successivo alla scomparsa o alla distruzione del mezzo di trasporto terrestre, aereo o marittimo su cui l'Assicurato stava viaggiando al momento dell'incidente, si riterrà che l'Assicurato sia deceduto a seguito di tale incidente.

Sezione 9. Pirateria, aggressioni, terrorismo

La copertura è prestata agli Assicurati in caso di lesioni riportate a causa di atti di pirateria, aggressioni, terrorismo, sequestro o altro evento analogo che non rientri nelle "Esclusioni", Sezione 10 2 (a) e 2 (b), sempre a condizione che l'Assicurato non vi abbia svolto un ruolo attivo.

Sezione 10. Esclusioni

È escluso dall'oggetto dell'assicurazione prestata qualsiasi danno, con o senza esito mortale, causato o derivante da:

- 1) suicidio, tentato o consumato da una persona in possesso delle sue facoltà, oppure autolesionismo tentato o consumato da una persona non in possesso delle sue facoltà;
 - a) guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpi di stato o altre usurpazioni di potere;
 - b) qualsiasi atto prevedibile di qualsiasi persona che agisca per conto di o in collusione con qualsiasi organizzazione le cui attività siano dirette a rovesciare con la forza qualsiasi governo (con o senza autorità legale);
- 2) atti illeciti di un Assicurato o del beneficiario designato, degli esecutori o amministratori oppure dei successori legittimi o legali rappresentanti personali dell'Assicurato;
- 3) stato di ebbrezza dell'Assicurato mentre questi si trovava alla guida di un veicolo a meno che l'Assicurato o i suoi beneficiari non dimostrino l'assenza di un legame causale (lo stato di intossicazione sarà determinato in base alle normative vigenti nel paese in cui si è verificato l'incidente);
- 4) scommesse, sfide, atti notoriamente pericolosi;
- 5) pilotaggio di aeromobili, ad eccezione delle persone in possesso di brevetto di volo professionale;
- 6) gare e prove di affidabilità o di velocità di veicoli a motore;
- 7) esecuzione, da parte dell'Assicurato, durante il periodo di soggiorno, di un lavoro manuale in relazione ad una professione, attività o commercio, oppure supervisione di tale lavoro manuale, a meno che tale supervisione non sia di natura puramente amministrativa anziché fisica.

Sezione 11. Esclusione generale

La Società non sarà tenuta al pagamento in relazione a :

- (a) lesione o morte, oppure qualsivoglia danno o spesa derivante o emergente da tale evento, oppure qualsiasi danno conseguente;
- (b) qualsiasi responsabilità civile di qualunque natura che siano causati direttamente o indirettamente dai seguenti fattori ovvero a cui i seguenti fattori abbiano contribuito o che sorgano da essi;
 - (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibili nucleari o da residui nucleari derivanti dalla combustione di sostanze nucleari;
 - (ii) proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di composti nucleari esplosivi o di componenti nucleari degli stessi.

Sezione 12. Cessazione della copertura per il singolo Assicurato

La copertura assicurativa di qualsiasi Assicurato cesserà immediatamente:

- (1) nella data di risoluzione del presente contratto;



(2) nella data in cui l'Assicurato cessa di soddisfare i requisiti di assicurabilità previsti dalla presente polizza, fermo restando che nessun Assicurato cesserà di soddisfare tali requisiti soltanto in ragione del cambiamento di residenza;

(3) allo scadere del pagamento del premio, nel caso in cui la contraente non versi il premio dovuto per l'Assicurato tranne che in conseguenza di un errore involontario.

Nel caso in cui l'Assicurato sia titolare di altra carta coperta dal medesimo pacchetto assicurativo offerto dall'Impresa, l'Assicurato potrà richiedere un'unica volta il rimborso per lo stesso sinistro.

Sezione 13. Liquidazione degli indennizzi e beneficiario

Gli indennizzi saranno corrisposti direttamente al beneficiario. L'indennità per morte da infortunio ed ogni altra somma maturata che risulti non corrisposta al momento del decesso dell'Assicurato dovranno essere liquidate tenendo conto del beneficiario designato dall'Assicurato.

Nel caso in cui non sia stato designato alcun beneficiario o il beneficiario designato sia deceduto prima dell'Assicurato, tali importi dovranno essere corrisposti, a scelta dell'Assicurato e ai sensi delle legge del paese di pagamento, allo(agli) esecutore(i) o amministratore(i), oppure al (ai) successore(i) legittimo o legale(i) rappresentante(i) personale(i) dell'Assicurato, con eccezione dello Stato.

Nel caso in cui, a seguito di indagine, non sia trovato alcun successore, l'indennizzo sarà liquidato alla contraente, a condizione che tale procedura sia consentita dalle leggi e normative vigenti. Ogni altra indennità sarà corrisposta all'Assicurato.

La quietanza rilasciata dalla(e) persona(e) a cui è versato l'indennizzo libererà completamente l'assicuratore dal pagare ogni altra somma.

Tuttavia nel caso in cui il conto della carta mostri un saldo negativo al momento del sinistro, l'impresa detraerà dall'indennizzo un importo pari al debito del titolare e liquiderà tale importo in via prioritaria alla contraente ma soltanto con il consenso del beneficiario.

Gli indennizzi sono corrisposti nella valuta locale del paese di residenza del titolare al tasso di cambio medio dell'euro in vigore nel giorno dell'infortunio.

Sezione 14. Procedure in caso di sinistro

Non appena l'Assicurato sia in grado di rilevare l'evento dannoso, potrà inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo o chiamando il Servizio Concierge Platino al numero +39 02.483.22.22 a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Rami Elementari - Corso Inghilterra, 3 – 10138 Torino

compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Ogni Sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 30 giorni .

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Compagnia.

L'indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente dell'Assicurato.

L'Assicurato che abbia subito un danno fisico autorizza il proprio medico a fornire qualsiasi informazione al perito medico dell'assicuratore.

L'Assicurato si impegna a sottoporsi, su richiesta dell'assicuratore, ad una visita medica il cui costo sarà a carico dell'assicuratore.

In caso di morte, l'assicuratore ha la facoltà di subordinare il pagamento dell'indennizzo ad un esame autoptico, il cui costo sarà a suo carico.

Tutti i certificati medici, i rendiconti, le ricevute e le informazioni richiesti dagli assicuratori dovranno essere forniti nelle forme richieste dall'assicuratore e a spese del reclamante.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

**Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Gestione Reclami e Qualità del servizio
Corso Inghilterra 3
10138 Torino
Fax +39 011.093.00.15
email: reclami@intesasampaoloassicura.com**

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia, a:

IVASS
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax: +39 06.42.133.745 o +39 06.42.133.353
Indirizzo e-mail ivass@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/financeservices/retail/finnet/index_en.htm).